



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

FAQ

Decreto Direttoriale n° 9113287 del 10 settembre 2020 recante attuazione del “Decreto ministeriale n° 9010471 del 17 luglio 2020 di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid-19.” - Modalità e termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nei settori pesca marittima e acquacoltura.

- 1) **DOMANDA:** I soci di cooperativa della pesca, esercenti attività di allevamento molluschi bivalvi, iscritti alla Camera di Commercio, affidatari, ma non titolari, di un area attribuita in concessione dalla Regione Emilia Romagna alla cooperativa, privi di natante con V Categoria, possono presentare comunque la domanda allegando autocertificazione "settore acquacoltura IMPIANTO".

RISPOSTA: Sì, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: sia impresa di acquacoltura iscritta alla camera di commercio come acquacoltura e che abbia un reddito con fatturato prevalente proveniente da attività di acquacoltura, come previsto nella normativa di riferimento.

- 2) **DOMANDA:** con riferimento alla domanda di contributo per la misura in oggetto, può essere indicata alla voce “e-mail” (sia nella dichiarazione cartacea allegata alla domanda, sia nel campo pertinente della domanda on line) la stessa mail per diversi soggetti in modo da poter monitorare più facilmente gli esiti delle domande oppure è necessario indicare un solo indirizzo mail univoco per ogni domanda.

RISPOSTA: Sì, in caso di invio delle domande da parte di consulenti si può utilizzare un'unica mail per più imprese.

- 3) **DOMANDA:** una domanda presentata in maniera non precisa può essere “sanata” presentando una nuova domanda sostitutiva.

RISPOSTA: Sì, è possibile inserire una nuova richiesta per sanare una domanda inviata erroneamente. Ai fini della valutazione della pratica verrà considerato solo l'ultimo invio.